

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	78i
del:	2020-06-24
autore:	Andrea Tinti Stefano Seppi

A tutti i clienti con partita IVA

Credito di imposta per investimenti: espresso riferimento in fattura e sugli altri documenti

In risposta a diverse richieste e dopo aver appreso che spesso accade che sulle fatture, così come sugli altri documenti, manchi il riferimento esplicito alla disposizione agevolativa, se si vuole godere del credito di imposta in questione (in quanto acquirente degli investimenti agevolabili), pubblichiamo nuovamente la circolare con le istruzioni già fornite¹ in materia. Facciamo presente che se manca tale riferimento, il credito d'imposta può essere disconosciuto dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica, con obbligo di restituire il credito usufruito con sanzioni e interessi.

Come già comunicato² la nuova agevolazione fiscale del "credito d'imposta per investimenti strumentali nuovi" ha sostituito il super ed iper-ammortamento a partire dal 1.1.2020.

La disciplina del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta siano **tenuti a conservare**, pena la revoca del beneficio, **la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le **fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative**³.

Tale obbligo riguarda l'acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali "ordinari", compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro (già oggetto dei super-ammortamenti), che quelli materiali e immateriali "Industria 4.0".

1 Cosa si deve indicare nelle fatture e nei documenti

Non essendo molto chiara la norma, si ritiene che per le fatture e gli altri documenti in oggetto sia sufficiente una unica indicazione cumulativa per tutte le ipotesi di beni agevolabili ad esempio "**beni indicati all'articolo 1, commi da 188 a 190 della L. 160/2019**".

1 Vedasi nostra circolare n. 26/2020

2 Con nostra circolare n. 17/2020 al punto 9

3 Art. 1, commi da 184 a 194 della L. 160/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 – S.O. 45/L, c.d. Legge Finanziaria 2020

Alternativamente è possibile indicare la specifica tipologia di investimento:

- **"beni indicati all'art. 1, c. 188 della L. 160/2019"** per i beni strumentali generici agevolabili (sono quelli che danno un credito di imposta del **6 per cento** – ex super-ammortamento);
- **"beni indicati all'art. 1, c. 189 della L. 160/2019"** per i beni materiali Industria 4.0 agevolabili⁴ (che danno un credito di imposta del 40 o del 20%);
- **"beni indicati all'art. 1, c. 190 della L. 160/2019"** per i beni immateriali Industria 4.0 agevolabili⁵ (che danno un credito di imposta del 15%).

Ricordiamo⁶ che in relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche richieste a tale fine⁷.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante⁸.

2 I documenti interessati

L'indicazione citata deve essere riportata sia sulle **fatture** che sugli **"altri documenti"**.

Per la **fattura** la norma pone una richiesta esplicita, per cui su tale documento l'indicazione deve essere sempre specifica e mai per richiamo al contratto.

Vanno annoverati tra **"altri documenti"**: i contratti di fornitura, gli ordini, i documenti attestanti i trasferimenti finanziari. Anche per tali documenti l'indicazione deve essere sempre specifica e univoca.

A nostro avviso l'indicazione per rimando al contratto ovvero all'ordine è possibile solo per i pagamenti.

In questa prima fase di operatività dell'agevolazione potrebbe quindi essere utile **inviare al fornitore del bene una comunicazione**, richiedendo espressamente l'inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene agevolabile.

In particolare potrebbero essere utilizzati i seguenti campi, per i quali riportiamo le indicazioni fornite dal tracciato record delle Entrate:

- 2.2.1.4 descrizione (natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione);
- 2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco che consente di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali eccetera).

Visto lo spazio a disposizione, la scelta di fornire le informazioni tra gli altri dati gestionali sembra la più semplice da adottare.

4 sono quelli indicati nell'allegato A alla legge 232/2016

5 sono quelli indicati nell'allegato B alla legge 232/2016

6 vedasi nostra circolare n. 17/2020 al punto 9

7 tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

8 ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

3 Effetti della mancata indicazione


Quanto agli effetti della mancata indicazione sulle **fatture** e sugli **"altri documenti"** della dicitura sulle disposizioni legislative in questione, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. Una interpretazione restrittiva potrebbe portare alla decadenza.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signatures of Peter Winkler and Gianfrancesco Sandrini in black ink.